



CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA
I NUOVI MINIMI CONTRATTUALI IN VIGORE
E
LE SCADENZE CONTRATTUALI DI GIUGNO

IL RINNOVO DEI MINIMI CONTRATTUALI

In data **8 giugno 2020** è stato sottoscritto il **Verbale di incontro** in tema di incrementi salariali e nuovi minimi retributivi, in attesa dell'accordo definitivo anticipiamo i contenuti ed i nuovi valori concordati dalle Parti Sociali.

Infatti, come già avvenuto nel 2019, in attuazione del meccanismo di determinazione dei minimi contrattuali in base alla dinamica inflattiva misurata tramite "l'IPCA al netto degli energetici importati" così come fornita dall'ISTAT, le Parti hanno sottoscritto le tabelle valide a partire dal 1° giugno 2020:

- dei minimi tabellari;
- dell'indennità di trasferta;
- dell'indennità di reperibilità.

SINTESI DEL VERBALE DI ACCORDO

Con riferimento al CCNL 26 novembre 2016 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, successivamente modificato ed integrato relativamente ad alcuni istituti contrattuali e scaduto il 31 dicembre 2019, le Parti hanno stabilito degli incrementi retributivi.

Infatti, a decorrere dal 2017, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale, **è previsto l'adeguamento dei minimi tabellari** (nonché dell'indennità di trasferta e dell'indennità di reperibilità) per livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata tramite "l'IPCA al netto degli energetici importati" (come fornita dall'ISTAT) applicata ai minimi stessi.

In attuazione di tale previsione, in data 8 giugno 2020 tra FEDERMECCANICA, ASSISTAL, FIM - CISL, FIOM - CGIL, UILM - UIL è stato sottoscritto l'apposito Verbale di incontro con cui le Parti hanno definito, sulla base dell'IPCA reso noto dall'ISTAT con il Comunicato dell'8 giugno 2020, le tabelle (con validità dal 1° giugno 2020):

- dei minimi tabellari;
- dell'indennità di trasferta;
- dell'indennità di reperibilità.

Sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all'anno 2019, misurata con "l'IPCA al netto degli energetici importati" e risultata pari allo 0,7% come comunicato dall'ISTAT, sono stati definiti gli



incrementi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2020, applicando tale valore ai minimi contrattuali mensili previgenti.

IL VALORE DEI NUOVI AUMENTI MENSILI

Gli aumenti mensili dal 1° giugno 2020 risultano i seguenti:

Categoria	Aumenti dal 1° giugno 2020
8a Quadri	16,63
7a	16,24
6a	14,55
5aS	13,56
5a	12,65
4a	11,81
3aS	11,57
3a	11,32
2a	10,21
1a	9,25

Di conseguenza riportiamo di seguito **I NUOVI MINIMI TABELLARI DA GIUGNO 2020**

Per effetto dei suddetti aumenti retributivi, a partire dal 1° giugno 2020 i minimi tabellari mensili concordati dalle Parti risultano i seguenti:

Categoria	Minimi al 31 maggio 2020	Minimi dal 1° giugno 2020
8a Quadri	2.375,37	2.392,00
7a	2.319,78	2.336,02
6a	2.077,90	2.092,45
5aS	1.936,83	1.950,39
5a	1.806,99	1.819,64



4a	1.687,26	1.699,07
3aS	1.652,31	1.663,88
3a	1.617,37	1.628,69
2a	1.458,50	1.468,71
1a	1.321,29	1.330,54

IMPORTANTE!**LA GESTIONE OPERATIVA:**

RICORDIAMO ALLE AZIENDE CLIENTI DELLO STUDIO CHE INTENDONO ASSORBIRE L'AUMENTO CONTRATTUALE OVE POSSIBILE (ES. QUANDO ESISTONO SUPERMINIMI ASSORBIBILI INDIVIDUALI MENSILI O ANNUALI O LA DOVE SONO CONCORDATE RETRIBUZIONI NETTE) DI SEGNALARE AL PROPRIO REFERENTE DI STUDIO TALE DECISIONE ENTRO IL 25 GIUGNO 2020.

I NUOVI VALORI CONTRATTUALI DELL'INDENNITA' DI TRASFERTA

Sulla base dell'indice IPCA è stato effettuato anche l'adeguamento dell'indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento, i cui importi dal 1° giugno 2020 risultano i seguenti:

Indennità di trasferta dal 1° giugno 2020	
Tipologia	Importo
Quota per il pasto meridiano o serale	11,89
Quota per il pernottamento	20,12
Trasferta intera	43,90

I NUOVI VALORI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Con le stesse modalità utilizzate per il calcolo dei minimi contrattuali, è stata adeguata a decorrere dal 1° giugno 2020 l'indennità di reperibilità, i cui importi risultano i seguenti:

Categoria	Compenso giornaliero			Compenso settimanale		
	16 ore (giorno lavorato)	24 ore (giorno libero)	24 ore festive	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
1 ^a - 2 ^a - 3 ^a - 3 ^a S	4,93	7,41	8,01	32,06	32,66	35,14
4 ^a - 5 ^a	5,87	9,21	9,88	38,56	39,23	42,57
Superiore alla 5 ^a	6,75	11,09	11,68	44,84	45,43	49,77



IL WELFARE PER L'ANNO 2020 NEL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA - PROMEMORIA

Nell'ambito del CCNL 26 novembre 2016 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, con Accordo del 27 febbraio 2017 è stata definita l'attivazione a partire dal 1° giugno 2017 di strumenti di welfare (art. 17, Sezione Quarta, Titolo IV del CCNL), fornendone un elenco esemplificativo.

Nello specifico, **le Parti** hanno concordato che, a partire dalla suddetta data, vanno messi a disposizione dei lavoratori dei flexible benefits (opere e servizi per finalità sociali, somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti, buoni e servizi in natura, servizi di trasporto collettivo) **da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo**, per un valore di:

100,00 euro a partire dal 1° giugno 2017;

150,00 euro a partire dal 1° giugno 2018;

200,00 euro a partire dal 1° giugno 2019.

I destinatari del beneficio sono i lavoratori, **superato il periodo di prova**, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno mediante:

- **contratto a tempo indeterminato;**
- contratto a tempo determinato **che abbiano maturato almeno 3 mesi**, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

È prevista l'esclusione dei lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno - 31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori (onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR) non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Si evidenzia che i suddetti valori **spettano un'unica volta nel periodo di competenza nell'ipotesi di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, etc.) presso la medesima azienda.**

L'accordo sul welfare contrattuale ha previsto anche la possibilità per i lavoratori di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo di previdenza complementare COMETA o al Fondo per l'assistenza sanitaria integrativa METASALUTE (secondo regole e modalità fissate dagli stessi Fondi), fatto salvo che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i 100,00, 150,00 e 200,00 euro, rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.

Come noto il CCNL 26 novembre 2016 è scaduto il 31 dicembre 2019 e **dal 1° gennaio 2020 lo stesso è entrato in regime di ultrattività**, continuando a produrre gli stessi effetti stabiliti dalle rispettive norme contrattuali.



L'art. 2, Sezione terza del CCNL (decorrenza e durata), ha previsto che:

"Salve le decorrenze previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2016 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2019. Il presente contratto è stato validato in ottemperanza a quanto previsto dal T.U. 10 gennaio 2014. Il contratto si intenderà rinnovato per un periodo pari a quello di cui al 1° comma se non disdetto, sei mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale."

Pertanto, come avvenuto negli anni precedenti, anche per l'anno 2020, a partire dal 1° giugno ai dipendenti spetta un flexible benefit del valore di 200,00 euro, da utilizzare entro il 31 maggio 2021, secondo i criteri fissati dalla disposizione contrattuale.

L'ELEMENTO PEREQUATIVO CONTRATTUALE

Tra le novità del rinnovo in corso di sottoscrizione ricordiamo alle aziende Clienti che applicano il CCNL Metalmeccanica industria che il mese di giugno prevede la scadenza annuale dell'elemento economico contrattuale chiamato **ELEMENTO PEREQUATIVO**.

Ricordiamo di seguito la natura ed il valore stabilito nel CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA

"ai lavoratori in forza all'1.1 di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1.1-31.12) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a € 485,00 onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente"

IMPORTANTE!

LA GESTIONE OPERATIVA:

Il nostro Studio, come ogni anno, provvederà a verificare l'assorbibilità di tale elemento economico in automatico, fino a concorrenza dell'intero importo. Erogandolo quindi, esclusivamente la dove non esistono elementi economici che possano assorbire l'elemento perequativo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.